L'Italia, non è un paese per Erin!

Quante e quali "class action" esistono?

di Gianni Ricci (*)

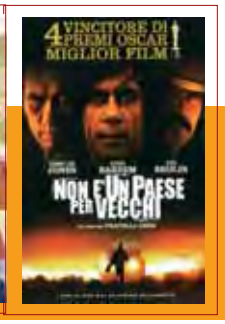

Pubblichiamo l'ultima parte dello studio di Gianni Ricci, iniziato su AF nel numero di marzo

PARTE QUARTA
LA C.D. AZIONE COLLETTIVA "INIBITORIA" DELLE ASSOCIAZIONI CONSUMERISTICHE

Il Codice del Consumo vigente, per la tutela dei consumatori/utenti, attribuisce alle Associazioni la possibilità di attivare ulteriori azioni rispetto a quelle sinora incontrate, sia di propria iniziativa che su segnalazione dei consumatori.

Alle associazioni è offerto infatti un duplice percorso di tutela:

- il ricorso al giudice per l' "azione inibitoria" (in ogni caso dopo che siano trascorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano chiesto la cessazione dell'abuso al soggetto responsabile), prevedendo che, in caso di urgenza, si possa proporre anche l'azione inibitoria ex art. 669 bis c.p.c. (ricorso per procedura cautelare);
- l'attivazione di una procedura di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio competente.

Cos'è l'azione collettiva "inibitoria".

L'azione inibitoria oggi riassunta negli artt. 139 e 140 cod. consumo – già introdotta nel nostro ordinamento con le Leggi n. 52/1996, 281/1998 e 39/2002 – costituisce uno dei più importanti istituti per la tutela dei diritti dei consumatori/utenti.
Tale normativa legittima le Associazioni consumeristiche ad adire la giustizia per la tutela di quegli interessi e diritti fonda-

* Già Dirigente del Gruppo FS